

## SCHEMA DI CONVENZIONE

**Premesso che** NextGenerationEU è lo strumento temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro, che contribuirà a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.

**Dato atto che** il dispositivo per la ripresa e la resilienza è il fulcro di NextGenerationEU, e metterà a disposizione 723,8 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri.

**Considerato** che l'obiettivo è attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di coronavirus e rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e di quella digitale.

**Preso atto** che il bando “Borghi Storici” emesso dal Ministero dei Beni Culturali “PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M 1 C 3 – INVESTIMENTO 2.1.-ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI – LINEA B” è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

**RILEVATO** che l’investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” della Missione 1 – Componente 3 del PNRR mira a realizzare interventi finalizzati a:

- i) recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici;
- ii) favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate;
- iii) sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a rilanciare le economie locali

valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio; e che la realizzazione di interventi di rigenerazione e innovazione nei piccoli centri attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico-architettonico, insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio, è dunque finalizzata a rivitalizzare il tessuto socio-economico di questi luoghi, contrastando lo spopolamento e favorendo la conservazione del loro notevole patrimonio culturale materiale e immateriale, paesaggistico e delle loro tradizioni.

**Considerato che** destinatari dell'Avviso sono i piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente fino a 5000 abitanti nei quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile (o, nel caso di comuni dimensionalmente molto piccoli, si configurino essi stessi come un borgo storico). Le aggregazioni di comuni possono riguardare comuni limitrofi o comuni ricadenti nella medesima regione che condividono medesimi tematismi. Nel caso di aggregazioni di più comuni fino ad un massimo di tre, in ogni comune dovrà essere presente un borgo storico. Nel caso di Comuni in forma aggregata la candidatura deve essere presentata dal Comune che assume il ruolo di proponente e capofila.

**Ravvisato che** i Comuni di Castellania Coppi e Garbagna intendono formare un'aggregazione al fine di partecipare in forma associata al bando "Borghi Storici" emesso dal Ministero dei Beni Culturali "PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M 1 C 3 – INVESTIMENTO 2.1.-ATTRATTIVITA' DEI BORGHI – LINEA B".

**Richiamato** l'art. 15 della L.241/90 recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni" che stabilisce "

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, in rete digitale

TRA

- a) il signor Sergio Vallenzona, Sindaco - che interviene in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Castellania Coppi, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale (G.C.) n. 4 del 19/02/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- b) il signor Fabio Semino, Sindaco - che interviene in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Garbagna in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale (G.C.) n. 5 del 28/02/2022 , esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATE** le disposizioni recate degli articoli 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 30, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevedono rispettivamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ovvero di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

**RICHIAMATO** in particolare il comma 4, dell'art. 30, del D.gs. 267/2000, il quale prevede, tra l'altro, che le convenzioni tra enti locali finalizzate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, possono prevedere "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 Oggetto della convenzione**

1. I Comuni di:

- Castellania Coppi, Codice Fiscale 00495770067 popolazione risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT al 31.12.2020: 88;
- Garbagna, Codice fiscale 00433800067, popolazione risultante dall'ultimo aggiornamento dei dati Popolazione ISTAT al 31.12.2020 n. 613;

con la stipula del presente accordo di partenariato convengono di costituire un'aggregazione per la partecipazione al bando "Borghi Storici" emesso dal Ministero dei Beni Culturali "PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M 1 C 3 – INVESTIMENTO 2.1.- ATTRATTIVITA' DEI BORGHI – LINEA B", valido per il periodo dal 15 Febbraio 2022 al 31 Marzo 2026;

2. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula del presente accordo di partenariato in forza delle seguenti deliberazioni assunte dalle rispettive Giunte comunali:

- deliberazione del Giunta comunale di Castellania Coppi n. 4 del 19/02/2022;
- deliberazione del Giunta comunale di Garbagna n. 5 del 28/02/2022 .

3. Il Comune di Castellania Coppi è individuato come Comune Capofila (o Amministrazione Aggiudicatrice o Stazione Appaltante) per la gestione dell'attuazione del medesimo bando, gara, realizzazione dell'opera e sua rendicontazione.
4. Fra i comuni del partenariato viene concordato un programma di lavori, opere e interventi fra loro collegati che possano costituire il sistema di valorizzazione dei rispettivi comuni, ovvero dei relativi borghi storici oltreché di altre realizzazioni volte alle finalità delle misure e dei bandi emessi per il PNRR e nello specifico per il bando "Borghi Storici" emesso dal Ministero dei Beni Culturali "PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M 1 C 3 – INVESTIMENTO 2.1.-ATTRATTIVITA' DEI BORGHI – LINEA B".

*Art. 2 Delega in caso di funzioni di Stazione Appaltante*

1. Il comune di Garbagna, delega, tramite la sottoscrizione del presente accordo, al Comune di Castellania Coppi le funzioni di Stazione Appaltante per la gestione, in forma aggregata, della procedura di gara per l'affidamento, in regime di concessione, fatta salva la facoltà di avvalersi di un SUA abilitato in capo ad altre amministrazioni pubbliche iscritte all'apposito Albo, come individuato dall'ente capo fila.
2. Con il conferimento della delega di funzioni, da parte degli Enti partecipanti al presente accordo, il Comune delegato è autorizzato, ad ogni effetto di legge, ad operare in luogo e per conto degli Enti deleganti.
3. Spetta al comune capo fila la gestione della procedura e di tutti gli atti occorrenti per la realizzazione delle opere previste dal bando di cui all'oggetto.
4. Prima della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento di cui sopra il Sindaco del comune capo fila informa i Sindaci dei comuni associati,

condividendo la proposta progettuale e gli atti ad essa collegata, i quali potranno proporvi osservazioni e modifiche nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla data di informativa.

5. Il RUP per la fase della procedura di gara sarà il RUP individuato dal Comune capofila.
6. Successivamente, in caso di concessione del finanziamento da parte dell'ente/ istituzione finanziatore, il comune capo fila procederà, fatto luogo alla procedura di appalto giusto d.lgs. 50/2016, alla sottoscrizione del rispettivo contratto di appalto in nome proprio e per conto dei comuni associati.

### *Articolo 3 Finalità*

1. La partecipazione in forma aggregata alla procedura di cui sopra è volta alla realizzazione degli interventi previsti dal finanziamento e dal progetto perseguito dal partenariato, è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
  - avviare modalità di collaborazione a livello sovracomunale;
  - ottenere per lo sviluppo economico e sociale dei tre borghi storici interessati in ragione delle dimensioni territoriali rispetto a quelle ottenibili operando singolarmente.
2. I comuni, oltre alle finalità specifiche in precedenza delineate, intendono trarre spunto per verificare la possibilità di estendere la suddetta gestione associata congiunta anche ad altre procedure utili alla valorizzazione, allo sviluppo socio economico dei tre comuni, avvalendosi dei fondi europei e delle misure ad esse collegate.

### *Articolo 4 Procedura e criterio di aggiudicazione delle gare propedeutiche alla realizzazione delle opere pubbliche previste nelle intese tra i tre enti locali*

1. La scelta degli aggiudicatari delle opere dovrà essere effettuata previo esperimento di gare ai sensi del decreto legislativo n.50/2016, e l'aggiudicazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni correlate al citato decreto.

### *Articolo 5 Costi*

1. Gli eventuali costi da sostenere per l'espletamento delle procedure di gara (spese di pubblicità, incarichi di consulenza, ecc.....) nonché le spese legali per resistere ad eventuali ricorsi in giudizio e quant'altro si rendesse necessario, saranno ripartiti tra gli Enti in proporzione al numero dei rispettivi abitanti.
2. Il Comune di Garbagna provvederà a rimborsare alla Stazione appaltante (come individuata dal comune capo fila), a seguito di apposita richiesta documentata, la propria quota parte di spese sostenute.
3. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100 (cento)% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi nei limiti del massimale previsto dal Bando, ovvero 1.600.000,00 (un milione seicentomila) euro comprensivi di IVA oltre ad una quota aggiuntiva pari al 30 (trenta)% per ognuno dei Comuni aggiunti rispetto al primo. In ipotesi di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di importo complessivo superiore a questo massimale ci si impegna a garantire la copertura della quota di costo eccedente il massimale del contributo concedibile e di dare completa attuazione all'intero Progetto per il 100 (cento)% del relativo importo.
4. Prima di procedere all'attuazione del presente accordo di partenariato il Comune di Castellania Coppi comunica al Comune di Garbagna l'eventuale stima dei costi presunti della procedura.
5. Con apposita determina del responsabile dei servizi finanziari verranno assunti gli impegni di spesa per la quota di rispettiva competenza e disposto il rimborso delle spese a favore del comune capofila.

### *Articolo 6 Obblighi da soddisfare in fase di presentazione della domanda*

1. In sede di presentazione della domanda di finanziamento, generata automaticamente dall'applicativo informatico predisposta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Comune proponente, sia singolo che aggregato (nel caso di aggregazione il Comune capofila anche in nome e per conto dei Comuni

aggregati), deve rendere espressa dichiarazione con la quale attesta sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati;
- di avere adottato adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitti di interesse, di frodi e corruzione;
- di rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo altresì l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi del medesimo articolo;
- che darà attuazione al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità finanziaria;
- che in sede di attuazione del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale saranno rispettate le norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- che in sede di attuazione del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale sarà rispettata la normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità;
- che in sede di attuazione del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale sarà rispettata la normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- che il Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale è coerente con le Strategie nazionali e con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere, alla valorizzazione giovanile e al superamento dei divari territoriali e comunque con le disposizioni in materia di sostegno alla partecipazione di donne e giovani di cui al D.L. n. 77/2021;
- che la domanda e la proposta descrittiva sono state definite e condivise con il/i Comune/i aggregato/i.
- che viene adottato un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e relativi interventi e progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- che saranno effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero della Cultura, nonché la riferibilità delle spese al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale ammesso al finanziamento sul PNRR;
- di prevedere che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai progetti selezionati:
  - i. siano inseriti criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività:

1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
  2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  3. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  4. attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;
- ii. sia garantito che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 25 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF;
  - iii. sia inserito l'obbligo dell'aggiudicatario di riferire in merito all'attuazione del contratto a metà della durata del regime e alla fine dello stesso.
- di rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale e, in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto, che il Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e relativi interventi e progetti sono finanziati nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
  - di rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Progetto

locale di rigenerazione culturale e sociale e relativi interventi e progetti, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;

- di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi, come precisati all'art. 6, con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

- di assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero della Cultura, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

#### *Articolo 7 Durata dell'accordo*

1. Il presente accordo decorre dalla data del 15 Febbraio 2022 al 31 Marzo 2026 e dura comunque fino ad avvenuta conclusione delle opere previste e condivise.
2. Successivamente i rapporti con la ditta aggiudicataria saranno gestiti autonomamente da ciascun Comune in base ai rispettivi contratti.

#### *Art. 8 Controversie*

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione dell'accordo verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

*Art. 9 Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali e ai principi generali relativi ai contratti pubblici desumibili dal Decreto legislativo 50/2016, in quanto applicabili, nonché alla normativa in materia di associazionismo intercomunale e di opere pubbliche degli enti locali.

*Art. 10 Disposizioni finali*

1. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 221 del 2012, il presente accordo deve essere sottoscritto, a pena la nullità, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Castellania Coppi

Il Sindaco di Garbagna